

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" azione 1 tipologia b) - approvazione delle norme di attuazione, dei criteri di selezione e dello schema di convenzione per la delega temporanea finalizzata.

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione della Commissione Europea C(2007)5944 del 28 novembre 2007;

viste le successive modifiche intervenute sul programma attraverso la DGR n. 2-9977 del 5 novembre 2008 e DGR n. 26-11745 del 13 luglio 2009 (Health Check e Recovery Plan);

considerato che la revisione "Health check" del PSR, su esplicita richiesta della Commissione europea (nota FK/aj Ares D (2009) 309166 del 05/11/2009), ha comportato un aumento delle risorse stanziato sull'asse III e che, in particolare, la dotazione finanziaria della misura 323 azione 1 è stata incrementata di 3 milioni di euro per un totale di 5.353.916 euro (tabella n.7 "Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale" allegata alla nota della Direzione Agricoltura n. 14728/DB1101 del 14 giugno 2011) di cui 569.052,00 euro costituiti dai trascinamenti del precedente PSR;

considerato che la Regione Piemonte a fronte del rifinanziamento della Misura ha proceduto alla sua rimodulazione al fine di renderla maggiormente rispondente agli obiettivi posti dall'Healt Check;

vista la rimodulazione della Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" declinata in tre tipologie di azione: a) stesura dei piani di protezione e gestione di alcuni siti della rete natura 2000; b) investimenti e iniziative di sensibilizzazione ambientale finalizzati alla protezione e incremento del potenziale di biodiversità attraverso la predisposizione di "programmi di intervento" da parte dei soggetti gestori; c) "programmi integrati di intervento" attivabili in presenza di misure di conservazione e/o piani di gestione approvati coerenti con l'applicazione della misura;

considerata l'approvazione, da parte del Comitato di sorveglianza del PSR consultato in forma scritta tra il 19 ed il 28 maggio 2010, delle modifiche apportate alla misura 323 azione 1 e notificate dalla Regione Piemonte alla Commissione Europea in data 16 giugno 2011 con nota del 14 giugno 2011 prot. 14728/DB1101;

considerato che in presenza di eventuali modifiche da parte degli organi dell'Unione europea, delle condizioni di accesso al finanziamento, d'ammissibilità della spesa e d'erogazione del contributo o delle somme stanziato, la Regione Piemonte provvederà a operare le conseguenti variazioni alla misura 323 azione 1;

considerato che:

- la tipologia a), a titolarità regionale, dell'azione 1 misura 323, è già attiva e assorbe una dotazione finanziaria di 1.669.729 euro;
- la tipologia b), concernente gli investimenti non produttivi e non ancora attivata, è strettamente connessa a quanto specificamente richiesto dalla Commissione Europea in sede di Healt Check;
- la tipologia c) non è attivabile in quanto non sono ancora presenti misure di conservazione e/o piani di gestione approvati coerenti con l'applicazione della misura;

considerato che la disponibilità finanziaria in capo alla tipologia b) risulta pertanto essere di 3.115.134 euro (+ 5.353.916,00¹ - 569.052,00² - 1.669.729³ dove ¹ è la disponibilità complessiva della misura, ² i trascinamenti del precedente PSR, ³ la dotazione finanziaria della tipologia a);

vista la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE "Direttiva Uccelli selvatici" ora sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), e la Direttiva 92/43/CEE (detta "Direttiva Habitat") del 21 maggio 1992, con le quali l'Unione Europea si è impegnata nella conservazione della biodiversità;

visto l'articolo 3 della citata Direttiva 92/43/CEE che dispone la costituzione di una rete ecologica europea denominata Rete natura 2000 composta da siti definiti S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di protezione Speciale);

visto il D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" che pone in capo alle Regioni e Province autonome l'individuazione e la conservazione delle aree della Rete Natura 2000;

viste le D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 e n. 3-5405 del 28 febbraio 2007 che individuano il nuovo sistema delle Zone di Protezione Speciale e la D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 di aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria;

vista la l.r. n. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) con la quale la Regione Piemonte istituisce la Rete Ecologica Regionale composta dalle aree protette, dalle aree della rete Natura 2000 e dai corridoi ecologici;

visto l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli Enti locali, può essere delegata a Enti di gestione di aree protette limitrofe, comuni, comunità montane o province;

visto l'articolo 43, commi 3 e 14 della stessa l.r. 19/2009, che delegano le funzioni inerenti le valutazioni di incidenza ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 ferma restando la responsabilità della Regione nel vigilare sulla effettiva attuazione della conservazione delle specie e degli habitat tutelati in ciascun Sito;

considerato che la Misura 323 azione 1 tipologia b) prevede tra i beneficiari gli Enti gestori delle aree a rete Natura 2000 e rilevato che, al momento attuale, gli Enti gestori già delegati dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 36-13220 del 8 febbraio 2010 e D.G.R. n. 10-2501 del 3 agosto 2011 ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/09 interessano solo 46 siti su 143 (143 SIC/ZPS presenti sul territorio regionale);

ritenuto opportuno implementare la Misura 323 azione 1 tipologia b) approvando i criteri del bando per la presentazione delle domande di aiuto (allegato A) per l'accesso al finanziamento per investimenti non produttivi;

ritenuto demandare alla Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e gestione delle Aree naturali protette l'attuazione dell'azione nel rispetto dei criteri oggetto della presente deliberazione;

considerato opportuno e necessario, per il conseguimento degli obiettivi della misura 323 e delle più generali raccomandazioni espresse dalla Commissione Europea in occasione dell' Health Check, ampliare il più possibile le aree coinvolte dall'implementazione della misura in discorso;

pertanto ritenuto utile, considerato l'articolo 41 della l.r. 19/2009, prevedere, nelle more della delega definitiva, una "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" a favore di altri Enti per la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 limitatamente alle aree interessate dai programmi di intervento e sino al termine degli impegni previsti dal bando;

considerato opportuno limitare l'accesso alla delega di cui al paragrafo precedente agli Enti di gestione delle aree protette per le aree di loro competenza, e alle Province territorialmente competenti per le rimanenti aree della Rete Natura 2000;

considerato altresì necessario consentire che le Province, qualora non interessate, possano rinunciare alla possibilità di presentare domanda d'intervento in aree di loro competenza in favore dell'Ente di gestione di un'area protetta geograficamente più vicino al sito di intervento;

tenuto conto che la delega in discorso dovrà prevedere specifici impegni correlati al Bando per la misura 323 azione 1 tipologia b) e che questi dovranno essere interamente assorbiti da ogni eventuale successiva delega ai sensi dell'art. 41 l.r. 19/09 e avente per oggetto il medesimo territorio;

ritenuto di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento di tale delega temporanea di cui all'allegato B, costituente parte integrante del presente provvedimento, dando mandato al responsabile del Settore Pianificazione e gestione delle aree naturali protette per la sottoscrizione delle singole convenzioni con i soggetti gestori e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che:

- dalla data di sottoscrizione della convenzione ciascun Ente gestore è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, commi 3 e 14 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni relative alle procedure di Valutazione di incidenza (V.I.);
- per le istanze di V.I. pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse, e per gli interventi e progetti d'iniziativa dello stesso Ente delegato, il procedimento rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione;

vista la legge regionale n. 16 del 21/06/2002 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

vista la D.D. n. 185/DB10.10 del 16 giugno 2011 di approvazione dello schema di convenzione con l'ARPEA, per la delega a favore della Direzione Ambiente per la gestione delle attività connesse alla funzione d'autorizzazione di contributi e premi comunitari;

considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0001003 del 25/01/2008 come Organismo Pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

d e l i b e r a

di approvare i criteri per il bando della misura Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" tipologia b) del PSR 2007-2013 (approvato con decisione UE C(2007)5944 del 28/11/07), contenuti nell'allegato A da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di tener conto delle eventuali modifiche alla misura 323 proposta e notificata dalla Regione Piemonte che la Commissione UE riterrà opportuno richiedere, predisponendo le necessarie variazioni ai criteri del presente bando;

di dare atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007, assegna alla Misura

323, per il periodo 2007-2013, una dotazione finanziaria complessiva, disponibile presso l'organismo pagatore regionale (ARPEA) pari a 5.353.916,00 euro (tabella n.7 "Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale", allegata alla nota della Direzione Agricoltura Settore Programmazione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale n. 14728/DB1101 del 14/06/2011 di notifica alla UE della nuova versione del PSR.) di cui 562.052,00 euro costituiti dai trascinamenti del precedente PSR e 1.669.729,00 euro già destinati alla tipologia a) dell'azione 1 misura 323;

di riservare alla tipologia b) dell'azione 1 misura 323 la disponibilità finanziaria complessiva di 3.115.134,00 euro;

di demandare alla Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e gestione delle aree naturali protette la predisposizione e l'apertura degli inviti pubblici necessari all'attuazione della misura in oggetto, nonché la definizione delle istruzioni tecniche e procedurali aggiuntive occorrenti alla realizzazione degli interventi;

di approvare, nelle more del conferimento della delega definitiva per la gestione della rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", la "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" a favore di Enti di gestione della rete ecologica regionale per la gestione dei Siti della rete Natura 2000 limitatamente alle aree interessate dai programmi di intervento da attuarsi ai sensi della misura indicata;

di stabilire che la "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" abbia termine al momento dell'avvenuto completo adempimento degli impegni assunti ai sensi del bando;

di limitare l'accesso alla "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" agli Enti di gestione delle aree protette individuati ai sensi della l.r. n. 19 del 2009, art. 41, comma 2, lettera a) per le aree di loro competenza, e alle Province territorialmente competenti per le restanti aree non istituite ad area protetta;

di consentire che le Province, qualora non interessate, possano rinunciare alla possibilità di presentare domanda d'intervento in aree di loro competenza in favore dell'Ente di gestione dell'area protetta geograficamente più vicino al sito oggetto dell'intervento;

di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della delega prevista nei paragrafi precedenti, stipulata ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 e allegata (allegato B) quale parte integrante del presente provvedimento;

di dare mandato al Responsabile del Settore Pianificazione e gestione delle aree naturali protette della Direzione Ambiente per la sottoscrizione delle singole convenzioni autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

di stabilire che a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione l'Ente è da ritenersi altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, commi 3 e 14 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle nuove procedure di Valutazione d'incidenza;

di stabilire che, per le istanze di Valutazione d'incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima dell'individuazione dell'Ente delegato e non ancora concluse e per gli interventi e progetti d'iniziativa dello stesso Ente delegato, il procedimento rimane in capo alla Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. del 12 ottobre 2010 n.22.

ALLEGATO A

Deliberazione: “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 323 azione 1 tipologia b) – approvazione delle **norme di attuazione**, dei **criteri di selezione** e dello schema di convenzione per la delega temporanea finalizzata.

INDICE

1. Premessa	4
2. Finalità dei programmi di intervento	4
3. Localizzazione degli interventi ed ambito territoriale	4
4. Tipologie di interventi finanziabili.....	5
5. Dotazione finanziaria ed entità dei contributi.....	5
6. Soggetti beneficiari	5
7. Fasi attuative	6
8. Requisiti generali di ammissibilità	6
9. Criteri di selezione e condizioni di priorità delle domande di aiuto.....	7
10. Disposizioni finali	8

ALLEGATO A1 - Criteri di selezione

ALLEGATO A2 – Habitat e specie e relativi elenchi

1. Premessa

1. Le presenti norme d'attuazione riguardano la predisposizione di "Programmi di intervento" di cui alla lettera b) dell'azione 1 della misura 323 (così come approvata dal Comitato di sorveglianza consultato in forma scritta tra il 19 e il 28 maggio 2010 e notificata all'UE in data 16/06/2011 - nota prot. 14728/DB11.01 del 14/06/2011). Sono inoltre stabiliti i criteri di selezione necessari alla stesura della graduatoria delle domande.

2. Finalità dei programmi di intervento

1. L'azione 1 tipologia b) della Misura 323 si propone di promuovere la biodiversità, lo sviluppo di siti di grande pregio naturale, la conservazione e la riqualificazione del patrimonio naturale individuato dalla Rete Ecologica Regionale, di cui alla l.r. 29 giugno 2009, n. 19, art. 2, attraverso "Programmi di intervento" volti al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie ospitate.
2. I "Programmi di intervento" individuano aree ricomprese negli ambiti di cui al punto 3 dove sono attuati gli interventi proposti, materiali, immateriali e di sensibilizzazione, coerenti fra loro.
3. Gli interventi e le iniziative possono essere posti in connessione con altri interventi, pubblici e privati, anche fondati su fonti di finanziamento diverse da quelle previste dal presente bando che si rendano disponibili negli anni successivi.

3. Localizzazione degli interventi e ambito territoriale

1. Gli interventi possono essere localizzati:
 - a. su fondi di proprietà dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5 o ad essi resi disponibili a diverso titolo, purché per un periodo non inferiore ai 35 anni;
 - b. su aree agricole e forestali di proprietà privata per la cui realizzazione sono a disposizione le risorse derivanti da altre misure del Programma di sviluppo rurale (misure 214.7 e 216, 225, 226 e 227). I beneficiari di tali misure che aderiscono ai "Programmi di intervento", godranno di priorità e/o

riserve di finanziamento ai sensi del "Programma finalizzato alla tutela della biodiversità" (DGR 12-783 dell'11/10/2010). Gli Enti gestori delle Aree della Rete ecologica regionale svolgono il ruolo di coordinatore di questi interventi anche mediante le risorse messe appositamente a disposizione dalla Direzione Agricoltura (D.D. 1310 del 19/11/2010);

c. su fondi privati in autofinanziamento.

2. I "Programmi di intervento" oggetto del presente bando devono attuarsi nelle Aree della Rete Ecologica Regionale di cui alla l. r. del 29 giugno 2009, n. 19, art. 2.
3. I "Programmi di intervento" riguardano almeno un habitat o una specie di cui all'Allegato A2.
4. Per i poli urbani, così come definiti dal Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013, par. 3.1.1.1 ed elencati nella Parte II, sez. A del PSR, gli interventi e le iniziative possono effettuarsi solo all'interno delle aree Natura 2000.
5. I "Programmi d'intervento" oggetto del presente bando non possono attuarsi nei Comuni parte del progetto di Corona Verde, ambito di intervento del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 (Asse III: Riqualificazione territoriale - Attività III. 1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali) secondo quanto previsto dal Programma finalizzato alla tutela della biodiversità, approvato con DGR 12-783 dell'11/10/2010.
6. I programmi d'intervento non possono interessare aree nelle quali siano ricompresi Istituti Faunistico venatori quali: aziende faunistico venatorie (AFV), aziende agriturismo-venatorie (AATV), Zone Ripopolamento e Cattura (ZRC), Zone Addestramento Cani (ZAC) e Fondi chiusi.
7. Gli interventi possono essere localizzati anche nelle aree limitrofe e funzionali alle Aree della Rete Ecologica Regionale, laddove si ravvisi la necessità di effettuare interventi finalizzati a una piena attuazione delle misure di conservazione previste e a salvaguardare i valori tutelati all'interno dei siti stessi.
8. I programmi d'intervento possono includere le Oasi di protezione.

9. In nessun caso sono finanziati interventi al di fuori del territorio regionale.

4. Tipologie di interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili sono:
 - a. Interventi non produttivi di pubblica utilità, finalizzati alla protezione e incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione, e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE);
 - b. Iniziative di sensibilizzazione ambientale sull'importanza della biodiversità, dirette alla diffusione e alla condivisione delle esigenze di tutela delle aree Natura 2000 (di seguito RN 2000), dei siti di grande pregio naturale e degli altri siti che compongono la Rete Ecologica Regionale;
 - c. Investimenti immateriali per l'effettuazione di attività di ricerca, di analisi biologiche e geologiche, di monitoraggio per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici, necessari alla redazione e valutazione dei progetti inerenti le iniziative e gli interventi di cui alle lettere a) e b). I costi di questi investimenti non possono eccedere il 7% dell'investimento complessivo.

5. Dotazione finanziaria ed entità dei contributi

1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 3.115.134,00 Euro.
2. E' previsto un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili fino al 100%, con un massimale d'intervento pari a € 500.000,00 Euro per domanda di aiuto. L'eventuale eccedenza dell'investimento rispetto alla predetta soglia massima sarà integralmente a carico del beneficiario.

6. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento:

- a. I soggetti gestori delle aree della Rete Ecologica Regionale già individuati dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. Piemonte del 29 giugno 2009, n.19;

- b. per le aree Natura 2000 per le quali non sia ancora stata affidata la gestione ai sensi della l.r. Piemonte n. 19 del 2009, art. 41, i soggetti che si candidano ad essere individuati, ai soli fini del presente bando, quali soggetti incaricati temporaneamente dalla Regione Piemonte alla gestione di dette aree attraverso specifica convenzione (allegato B) stipulata ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15.

La candidatura avviene corredando l'istanza di partecipazione al bando con una dichiarazione d'intenti d'assoggettamento alla convenzione sopra citata e allegata al presente bando: l'Ente s'impegna quindi alla sua stipula qualora il programma d'intervento venga ammesso al finanziamento.

2. La convenzione di cui al punto precedente lett. b) può essere stipulata tra la Regione, Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e gestione aree naturali protette e:
 - a. l'Ente di gestione di un'area protetta, limitatamente alle aree di sua competenza o in area diversa al ricorrere della condizione di cui al successivo capoverso;
 - b. la Provincia territorialmente competente, limitatamente alle aree non istituite ad area protetta.

Ai fini dell'implementazione della misura 323 azione 1 tipologia b) è facoltà della Provincia di rinunciare alla possibilità d'intervenire in un'area di sua competenza in favore di un Ente di gestione dell'area protetta geograficamente più vicina al sito oggetto d'intervento.

3. i soggetti di cui al punto 1 possono, con assunzione della qualifica di capofila, associarsi tra loro, con comuni e con comunità montane ai sensi del Titolo II, Capo V, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e stipulare accordi ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15.

4. I soggetti di cui al comma 1, anche dove riuniti nelle forme di cui al comma 5 del presente articolo, possono presentare una sola domanda di aiuto per la realizzazione del programma d'intervento proposto e possono partecipare a un solo programma di intervento.

7. Fasi attuative

1. In ragione della complessità della progettazione d'interventi in materia di biodiversità e della pluralità di soggetti coinvolti, la procedura che porterà alla selezione dei "programmi di intervento" ammessi a finanziamento è articolata nelle seguenti fasi:
 1. La "manifestazione d'interesse", in cui è presentato un "Programma d'intervento di massima".
 2. La "Domanda d'aiuto" in cui i soggetti ritenuti ammissibili nella prima fase si propongono quali beneficiari attraverso la presentazione di un "programma d'intervento definitivo".

7.1 Manifestazione d'interesse - Programmi d'intervento di massima.

1. I "Programmi d'intervento di massima", che costituiscono una manifestazione d'interesse alla partecipazione al presente bando da parte del beneficiario, sono presentati dietro invito pubblico e istruiti dalla commissione di valutazione prevista al successivo paragrafo 7.2 punto 3.
2. L'istruttoria, effettuata sulla base dei requisiti d'ammissibilità e dei criteri di valutazione predisposti per la valutazione delle domande di aiuto specificati al successivo paragrafo 9, individua i "Programmi" ammissibili e non ammissibili alla presentazione della domanda d'aiuto, stilando per i primi un elenco ordinato a punteggio decrescente la cui unica finalità è quella di rendere possibile a ciascun Ente coinvolto nella presentazione della domanda il raffronto del proprio programma con la totalità dei programmi presentati a livello regionale.

7.2 Domanda d'aiuto - Programmi d'intervento definitivi.

1. Gli Enti che hanno proposto un "programma d'intervento di massima" ritenuto ammissibile possono presentare la "Domanda d'aiuto" (Programma d'intervento definitivo).
2. L'istruttoria della "Domanda d'aiuto" è effettuata sulla base dei requisiti d'ammissibilità e sui criteri di valutazione. Le domande d'aiuto ritenute ammissibili sono inserite in una graduatoria unica a livello regionale.
3. I criteri di valutazione sono applicati da un'apposita commissione composta da due funzionari della Direzione Ambiente - Settore Pianificazione e gestione delle aree naturali protette e un funzionario della Direzione Agricoltura - Settore programmazione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. I componenti sono individuati con successivo atto amministrativo della Direzione Ambiente d'intesa con la Direzione Agricoltura.
4. Considerata la dotazione finanziaria dell'Azione, la graduatoria individua due "categorie" di domande d'aiuto:
 - i. "Domande d'aiuto" ammesse e finanziabili
 - ii. "Domande d'aiuto" ammesse ma non finanziabili.
5. Gli Enti che hanno presentato una Domanda d'aiuto rientrante nella categoria "ammesse e finanziabili" sono invitati a perfezionare la domanda attraverso la stipula dei relativi impegni e/o convenzioni e/o contratti comprese le deleghe temporanee o ogni ulteriore atto necessario.

8. Requisiti generali di ammissibilità

1. Gli interventi per i quali è richiesto il contributo devono rispettare gli obiettivi previsti dal testo della misura 323 così come approvata dal Comitato di Sorveglianza avviato il 19 maggio 2010 e concluso il 28 maggio 2010¹. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, gli interventi previsti devono essere coerenti con le finalità di

¹

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/referenti/19-280510.htm

conservazione dei Siti Rete Natura 2000 in qualunque forma siano esse declinate (es. strumenti di pianificazione delle Aree protette o dei Siti della rete Natura 2000, linee guida, piani di azione per habitat e specie).

2. Gli interventi devono essere progettati nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e relativa alla "Salvaguardia dei Paesaggi", delle disposizioni di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e degli indirizzi e delle direttive di cui al Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009 e alle Norme di attuazione (artt. 18 e 42) con specifico riferimento agli elementi della Rete Ecologica Regionale di cui alla Tavola P5 del Piano.
3. Gli interventi devono essere caratterizzati dalla coerenza interna ed esterna rispetto ai piani di gestione, d'area e alle misure di conservazione, dalla valenza naturalistica e dalla capacità di non sviluppare ulteriori oneri a carico della pubblica amministrazione, ovvero essere in equilibrio interno ed esterno. In particolare gli interventi selvicolturali sono eseguiti in coerenza alle misure di conservazione.
4. Gli interventi possono essere proposti anche nell'ambito e a prosecuzione e integrazione di una Progettazione Territoriale Integrata (P.T.I.) di cui al bando pubblico emanato con DGR 55-4487 dell'11/12/2006, di un Piano Integrato di Sviluppo Locale (P.I.S.L.) di cui al bando emanato con d.d. 6 del 14/3/2005 (DGR 50-14980 del 7/3/2005), e di altri interventi in ambito locale o internazionale che prevedono anche obiettivi di tutela della biodiversità.

9. Criteri di valutazione e condizioni di priorità delle domande di aiuto

1. I criteri di seguito esposti sono utilizzati per la valutazione dei "Programmi d'intervento":

A) Criteri relativi alla difesa degli habitat e delle specie

a1) Presenza di situazioni particolari e/o di emergenza circa la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex

79/409/CEE) all'interno della perimetrazione dei siti Natura 2000, dei siti di grande pregio naturale ed eventualmente anche all'esterno della stessa;

a2) Ricostituzione di habitat volti all'incremento della loro resilienza attraverso azioni di ricostituzione e/o di mantenimento e gestione e/o Intervento sviluppati su uno o più siti Rete natura 2000 in grado di accrescere la capacità di diffusione della specie;

a3) Numero di habitat e specie coinvolte nella realizzazione del progetto;

a4) Presenza di aree di collegamento ecologico e funzionale tra i nodi della Rete Ecologica Regionale: corridoi ecologici o stepping stones (aree naturali di varie dimensioni che costituiscono punti "d'appoggio" per trasferimenti della fauna tra aree naturali dove non esistono dei corridoi);

a5) Tipologia di habitat posti in connessione ecologica;

B) Criteri relativi alle caratteristiche del programma di intervento presentato.

b1) Coerenza del programma con le risorse dell'area.

b2) Qualità della progettazione per gli investimenti non produttivi (completezza e chiarezza dell'analisi della situazione ex-ante ed ex-post delle aree oggetto di intervento);

b3) Qualità della progettazione per le attività di sensibilizzazione (completezza e chiarezza dell'analisi della situazione ex-ante ed ex-post delle aree oggetto di intervento);

b4) Capacità di portare habitat e specie ad uno stato di conservazione soddisfacente (v. d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, art. 2, lett. e).

b5) Grado di autosufficienza nel tempo dell'intervento

b6) Integrazione progettuale: inserimento del programma di intervento nell'ambito di altra pianificazione territoriale (ad es. altri programmi ai sensi della presente misura, programmi pluriennali approvati dalla Regione, pianificazione faunistico-venatoria, etc) e/o in un quadro di prosecuzione di altri interventi.

b7) Grado di condivisione e partecipazione degli attori locali (enti locali, enti pubblici) e/o

privati agli obiettivi ed alla realizzazione del programma (sinergia) ivi compresi soggetti aderenti a misure del PSR

b8) Presenza contestuale di interventi non produttivi e azioni di sensibilizzazione

2. A ciascun criterio di selezione è attribuito un peso che conduce alla definizione di un punteggio e le relative risultanze sono utilizzate per redigere una graduatoria con un ordine decrescente.
3. Il punteggio totale assegnabile a ciascun progetto è pari a 162 punti, con un massimo di 60 punti per la categoria “Criteri relativi alla difesa degli habitat e delle specie” e un massimo di 102 punti per la categoria “Criteri relativi alle caratteristiche del programma di intervento presentato”.
4. Ai fini della graduatoria saranno selezionate tutte le iniziative che raggiungeranno:
 - a. almeno 35 punti nella categoria “Criteri relativi alla difesa degli habitat e delle specie” e
 - b. almeno 50 punti nella categoria “Criteri relativi alle caratteristiche del programma di intervento presentato”.
5. I progetti sono valutati sulla base dei criteri di selezione indicati, per i quali si riportano in calce (Allegato A1) le tabelle con i parametri di valutazione, i pesi, i valori e i relativi punteggi.
6. I programmi d'intervento esclusivamente dedicati alla conservazione *ex-situ* di specie autoctone animali, vegetali e microbiche non più presenti nel territorio piemontese nonché al rinnovamento e all'ampliamento delle collezioni esistenti costituiscono una strategia fondamentale di conservazione della biodiversità (v. Piano Nazionale sulla Biodiversità, 1998, art. 7; Piano Nazionale sulla Biodiversità d'interesse agricolo, 14 febbraio 2008) e accedono prioritariamente alla misura poiché soddisfano appieno le esigenze di tutela e difesa degli habitat e delle specie. Sono soggetti alla sola valutazione concernente i criteri in precedenza indicati al punto 3, lettera B (Criteri relativi alle caratteristiche del programma di intervento presentato), ove

devono raggiungere una valutazione di almeno 50 punti.

10. Disposizioni finali

1. Alla Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e gestione aree naturali protette, responsabile dell'attuazione della misura 323 Azione 1, competono:
 - la predisposizione del bando necessario all'attuazione dell'Azione 1 tipologia b) e l'apertura delle buste contenenti le relative istanze;
 - ulteriori istruzioni tecniche e specificazioni in merito agli interventi finanziabili, ai requisiti d'ammissibilità e agli impegni dei beneficiari;
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme d'attuazione, si rimanda:
 - alle disposizioni normative, europee e nazionali, relative allo sviluppo rurale;
 - alle disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 della Regione Piemonte;
 - al “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” redatto dall'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
 - al “Manuale delle procedure per la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 323, Azione a tipologia b)” redatto dall'ARPEA
 - alle specifiche disposizioni predisposte dalla Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e Gestione delle Aree naturali protette.
3. Nel caso in cui gli organi comunitari o nazionali adottino dei provvedimenti aventi l'effetto di modificare le condizioni relative all'attuazione dell'Azione, la Regione Piemonte opera, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni alle presenti norme di attuazione.

Criteria di valutazione e punteggi

a. Criteri relativi alla difesa degli habitat e delle specie

CRITERI		PARAMETRI			
Descrizione		Peso A	Indicazione	Valore B	AxB
a1	Presenza di situazioni particolari e/o di emergenza	30	Habitat e specie di cui all'allegato A2 lettera a)	1	30
			Habitat e specie di cui all'allegato A2 lettera b)	0,8	24
			Habitat e specie di cui all'allegato A2 lettera c)	0,2	6
a2	Tipo di azioni volte al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie	10	Azioni di costituzione, ricostituzione o ripristino di cenosi che coinvolgono più siti Rete natura 2000 in grado di accrescere la capacità di diffusione delle specie	1	10
			Azioni di mantenimento e gestione e limitate azioni di ricostituzione e/o azioni che coinvolgono un solo sito Rete Natura 2000.	0,7	7
			Sole azioni di mantenimento e gestione e/o interventi sviluppati su di un solo sito Rete Natura 2000	0,4	4
a3	Numero di habitat e specie coinvolte	5	Più di un habitat o una specie di cui allegato A2 lettera a)	1	5
			Più di un habitat o una specie di cui all'allegato A2 lettera b)	0,8	4
			Più di un habitat o una specie di cui all'allegato A2 lettera c)	0,4	2
a4	Corridoi ecologici o <i>stepping stones</i>	10	Oltre 75 m lineari ad ha ⁽¹⁾	1	10
			Tra 75 e 50 m lineari ad ha ⁽¹⁾	0,7	7
			Tra 25 e 50 m lineari ad ha ⁽¹⁾	0,4	4
a5	Tipologia di habitat posti in connessione ecologica	5	Habitat di cui all'allegato A2 lettera a)	1	5
			Habitat di cui all'allegato A2 lettera a) con Habitat di cui all'allegato A2 lettera b) o c)	0,8	4
			Altri habitat	0,4	2
			Intervento sviluppato su di uno o più siti Rete Natura 2000 volto alla conservazione ma non in grado di garantire la diffusione della specie.	0,2	1
Subtotale A		60			

(1) per ettaro di superficie interessata dal programma di intervento

b. Criteri relativi alle caratteristiche del programma di intervento presentato

CRITERI		PARAMETRI			
Descrizione		Peso A	Indicazione	Valore B	AxB
b1	Coerenza del progetto con le risorse dell'area	25	eccellente	1	25
			soddisfacente	0,5	12,5
			sufficiente	0	0
b2	Qualità della progettazione: investimenti non produttivi	12	Analisi molto dettagliata e tecnicamente rigorosa	1	12
			Analisi ampia e completa	0,6	7,2
			Analisi sufficiente	0	0
b3	Qualità della progettazione: attività di sensibilizzazione	12	Analisi molto dettagliata e tecnicamente rigorosa ed utilizzo di tecniche di progettazione partecipativa deliberativa	1	12
			Analisi sufficiente perché ampia e completa con utilizzo di tecniche di progettazione partecipativa euristica	0,6	7,2
			Progetto di sensibilizzazione non presente, oppure Analisi scarna di informazioni e/o priva di elementi di progettazione partecipativa.	0	0
b4	Capacità di portare gli habitat e le specie ad uno stato di conservazione soddisfacente <i>in-situ</i> /capacità di garantire la conservazione delle specie <i>ex-situ</i>	15	Alta	1	15
			Media	0,6	9
			Bassa	0,2	3
b5	Grado di autosufficienza nel tempo dell'intervento	10	Totale	1	10
			Parziale	0,6	6
			Assenza	0,2	2
b6	Integrazione progettuale	6	Interventi che costituiscono la prosecuzione o sono integrati in attività già iniziate o programmate, ad esclusiva tutela della biodiversità, sia in ambito locale che in ambito internazionale	1	6
			Interventi che costituiscono la prosecuzione o sono integrati in attività già iniziate o programmate, che prevedono anche obiettivi di tutela della biodiversità, sia in ambito locale che in ambito internazionale	0,6	3,6
			Interventi inseriti in piani o progetti che prevedono obiettivi di tutela della biodiversità, sia in ambito locale che in ambito internazionale in corso di approvazione o elaborazione	0,2	1,2

b7	Grado di condivisione e partecipazione di altri soggetti	12	Alto	1	12
			Medio	0,6	6
			Basso	0,2	3
b8	Presenza contestuale di investimenti non produttivi e azioni di sensibilizzazione	10	Interventi materiali e immateriali contestuali e coordinati (ovvero le azioni immateriali hanno lo stesso oggetto delle azioni materiali). Contestualità di investimenti non produttivi e azioni di sensibilizzazione	1	8
			Interventi materiali e immateriali contestuali ma non coordinati. Presenza di sole azioni di sensibilizzazione o di soli investimenti materiali	0,4	4
			Interventi materiali e immateriali non contestuali	0	0,00
Subtotale B		102			

ALLEGATO A2 – Habitat e specie

Habitat e specie considerati maggiormente vulnerabili

Ai fini del presente bando è stata stilata una graduatoria di priorità individuando tre categorie di habitat e specie a seconda della loro vulnerabilità e interesse ai fini della conservazione della biodiversità in Piemonte. La graduatoria degli habitat e delle specie è così composta:

a) Habitat identificati dai seguenti codici (direttiva habitat 92/43/CEE: cod. 7210*, 7120, 7140, 7240*, 7220*, 7230, 7150, 7110*; 3230, 3240, 3260, 3220, 3150, 3140, 91E0*, 91F0, 9160, 9140, 9150, 9180* 4070*, 6110*, 6210, 6230*, 6410, 6510, 8310 (gli habitat con asterisco sono riconosciuti dalla Direttiva come prioritari in ambito europeo). Specie individuate dalle norme comunitarie (direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE) di cui all'**elenco n. 3** compresi gli endemismi vegetali e animali. Viene considerato prioritario altresì il controllo delle specie animali e vegetali alloctone invasive di cui all'**elenco n. 1** ed **elenco n. 2**.

b) Habitat comunitari e Specie individuate dalle norme comunitarie, presenti in Piemonte (elenco n. 6), che non sono stati inclusi nel punto precedente oppure specie di interesse locale ovvero le liste rosse locali (**elenco n. 4**)

c) Altri Habitat non indicati nei punti precedenti, inseriti o meno nelle direttive comunitarie. Altre specie non indicate nei punti precedenti ma presenti nelle liste rosse IUCN e UE (**elenco n. 5**).

Elenco 1: Esotiche invasive vegetali

Abutilon theophrasti Medik., *Acer negundo* L., *Ailanthus altissima* Miller (Swingle), *Amaranthus deflexus* L., *Amaranthus retroflexus* L., *Ambrosia artemisiifolia* L., *Amorpha fruticosa* L., *Artemisia annua* L., *Artemisia verlotiorum* Lamette, *Bidens frondosa* L., *Buddleja davidii* Franch., *Conyza canadensis* L., *Erigeron annuus* (L.) Pers., *Erigeron sumatrensis* Retz, *Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr., *Galinsoga ciliata* (Raf.) S. F. Blake, *Galinsoga parviflora* Cav., *Helianthus tuberosus* L. s. l., *Humulus scandens* (Lour.), *Impatiens balfourii* Hook. f., *Impatiens parviflora* DC., *Impatiens glandulifera* Royle, *Juncus tenuis* Willd., *Lepidium virginicum* L., *Matricaria discoidea* DC., *Oenothera stueckii* Soldano, *Oenothera suaveolens* Desf. ex Pers., *Panicum dichotomiflorum* Michx., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) plance, *Phytolacca americana* L., *Potentilla indica* (Jacks.) Th. Wolf, *Prunus serotina* Ehrh., *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi, *Quercus rubra* (L.), *Robinia pseudoacacia* L., *Senecio inaequidens* DC., *Sicyos angulatus* L., *Solidago gigantea* Aiton, *Sorghum halepense* (L.) Pers., .

Elenco 2: Esotiche invasive animali

Scoiattolo americano (*Sciurus carolinensis*), Gamberi esotici (Luisiana, california ecc.: tutti quelli che non sono *Austropotamobius pallipes* Lereboullet), Rana Toro (*Lithobates catesbeianus*), *Rana ridibunda*, Testuggini palustri esotiche, Nutrie, Specie ittiche esotiche (ovvero non comprese nell'elenco delle autoctone dell'allegato alla nuova legge regionale sulla pesca), Molluschi (Vongola d'acqua dolce (*Carbicula fluvialis*) - *Anodonta woodiana* - Arion).

Elenco 3: Lista specie Direttive Habitat e Uccelli di maggiore interesse per il Piemonte

Vertigo angustior, *Vertigo moulinsiana*, *Austropotamobius pallipes*, *Coenagrion mercuriale*, *Ophiogomphus cecilia*, *Oxygastra curtisii*, *Carabus olympiae*, *Graphoderus bilineatus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Rosalia alpina*, *Stephanopachys substriatus*, *Eriogaster catax*, *Maculinea teleius*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Erebia christi*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Rutilus pigus*, *Chondrostoma soetta*, *Sabanejewia larvata*, *Salamandra lanzai*, *Salamandrina terdigitata*, *Triturus carnifex*, *Speleomantes strinatii*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Hyla meridionalis*, *Rana italica*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Barbastella barbastellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus*

serotinus, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis bechsteini*, *Myotis blythi*, *Myotis brandtii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Myotis mystacinus*, *Myotis nattereri*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus kuhli*, *Pipistrellus pygmaeus*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Plecotus auritus*, *Plecotus austriacus*, *Vespertilio murinus*, *Tadarida teniotis*, *Canis lupus*, *Lutra lutra*, *Adenophora liliifolia* (L.) A. DC., *Aquilegia bertolonii* Schott, *Asplenium adulterinum* Milde, *Cypripedium calceolus* L., *Dracocephalum austriacum* L., *Eleocharis carniolica* Koch, *Eryngium alpinum* L., *Gentiana ligustica* R. Vilm. & Chop., *Himantoglossum adriaticum* H. Baumann, *Lindernia palustris* Hartmann [= *L. procumbens*], *Marsilea quadrifolia* L., *Myosotis rehsteineri* Wartm., *Saxifraga florulenta* Moretti, *Saxifraga valdensis* DC., *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., *Trifolium saxatile* All., *Aldrovanda vesiculosa* L., *Botaurus stellaris*, *Ciconia nigra*, *Ciconia ciconia*, *Aythya nyroca*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Perdix perdix*, *Coturnix coturnix*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Asio flammeus*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Calandrella brachydactyla*, *Lullula arborea*, *Alauda arvensis*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Gypaetus barbatus*.

Elenco 4:

Liste Rosse Locali

Vertebrati IT: *Sciurus vulgaris*, *Eliomys quercinus dichrurus*, *Eliomys quercinus sardus*, *Apodemus alpicola*, *Micromys minutus*, *Mustela putorius*, *Lutra lutra*, *Martes martes*, *Genetta genetta*, *Capreolus capreolus italicus*, *Ovis orientalis musimon*, *Capra ibex*, *Capra ibex ibex*, *Podiceps nigricollis*, *Bubulcus ibis*, *Casmerodius albus*, *Ardea cinerea*, *Tadorna tadorna*, *Netta rufina*, *Mergus merganser*, *Haliaeetus albicilla*, *Gypaetus barbatus*, *Neophron percnopterus*, *Gyps fulvus*, *Accipiter gentilis*, *Falco eleonora*, *Falco subbuteo*, *Falco vespertinus*, *Alectoris rufa*, *Perdix perdix*, *Coturnix coturnix*, *Rallus aquaticus*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Haematopus ostralegus*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius dubius*, *Charadrius hiaticula*, *Charadrius morinellus*, *Actitis hypoleucos*, *Larus ridibundus*, *Chlidonias leucopterus*, *Columba oenas*, *Clamator glandarius*, *Tyto alba*, *Otus scops*, *Asio otus*, *Apus melba*, *Apus pallidus*, *Picus viridismaculinea*, *Picoides medius*, *Picoides minor*, *Anthus pratensis*, *Cinclus cinclus*, *Luscinia svecica svecica*, *Monticola saxatilis*, *Locustella luscinioides*, *Locustella naevia*, *Acrocephalus melanopogon*, *Acrocephalus paludicola*, *Acrocephalus schoenobaenus*, *Hippolais icterina*, *Sylvia hortensis*, *Phylloscopus trochilus*, *Ficedula albicollis*, *Panurus biarmicus*, *Tichodroma muraria*, *Lanius excubitor*, *Lanius senator*, *Pyrrhocorax graculus*, *Corvus corax*, *Montifringilla nivalis*, *Fringilla montifringilla*, *Serinus citrinella*, *Carduelis spinus*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Triturus alpestris apuanus*, *Pelodytes punctatus*, *Hyla arborea*, *Rana ridibunda*, *Rana temporaria*, *Zootoca vivipara*, *Coronella girondica*, *Acipenser sturio*, *Alburnus albidus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Esox lucius*, *Gasterosteus aculeatus*, *Gobio gobio*, *Huso huso*, *Knipowitschia punctatissima*, *Lampetra fluviatilis*, *Lampetra planeri*, *Lethenteron zanandreae*, *Lipophrys fluviatilis*, *Lota lota*, *Padogobius martensii*, *Perca fluviatilis*, *Phoxinus phoxinus*, *Salmo trutta*, *Salvelinus alpinus*, *Thymallus thymallus*.

Flora RP: *Juniperus phoenicea* L., *Juniperus thurifera* L., *Ephedra helvetica* C.A. Meyer, *Typha minima* Hoppe, *Sparganium angustifolium* Michx., *Scheuchzeria palustris* L., *Caldesia parnassifolia* (Bassi) Parl., *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl., *Sagittaria sagittifolia* L., *Vallisneria spiralis* L., *Hydrocharis morsus-ranae* L., *Stipa johannis* Celak., *Mibora minima* (L.) Desv., *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth, *Aira praecox* L., *Trisetaria cavanillesii* (Trin.) Maire, *Arundo donax* L., *Aegilops cylindrica* Host, *Eriophorum vaginatum* L., *Trichophorum alpinum* (L.) Pers., *Scirpus radicans* Schkuhr, *Isolepis fluitans* (L.) R. Br., *Schoenoplectus supinus* (L.) Palla, *Eleocharis parvula* (R. et S.) Link, *Eleocharis multicaulis* (Sm.) Sm., *Fimbristylis squarrosa* Vahl, *Schoenus ferrugineus* L., *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, *Rhynchospora fusca* (L.) Ait. f., *Kobresia simpliciuscula* (Wahlenb.) Mack., *Carex appropinquata* Schum., *Carex diandra* Schrank, *Carex heleonastes* L. fil., *Carex lasiocarpa* Ehrh., *Carex atrofusca* Schkuhr, *Carex buxbaumii* Wahlenb., *Carex hartmanii* Cajander, *Carex microglochin* Wahlenb., *Carex pauciflora* Lightf., *Carex vaginata* Tausch, *Carex fimbriata* Schkuhr, *Juncus arcticus* Willd., *Juncus squarrosus* L., *Juncus tenageja* Ehrh., *Juncus bulbosus* L., *Tofieldia pusilla* (Michx.) Pers., *Asphodelus fistulosus* L., *Aphyllanthes*

monspeliensis L., *Gagea pratensis* (Pers.) Dumort., *Allium angulosum* L., *Allium suaveolens* Jacq., *Allium narcissiflorum* Vill., *Allium victorialis* L., *Allium acutiflorum* Loisel., *Fritillaria tubaeformis* G. et G., *Fritillaria tubaeformis* G. et G. var. *moggridgei* Boiss et Reuter, *Fritillaria involucreta* Guss., *Tulipa australis* Link, *Scilla italica* L., *Crocus versicolor* Ker-Gawl., *Iris sibirica* L., *Gladiolus imbricatus* L., *Ophrys insectifera* L., *Ophrys bertolonii* Mor., *Orchis cruenta* Mueller, *Aceras anthropophorum* (L.) R. Br., *Corallorhiza trifida* Chatel., *Epipogium aphyllum* (Schmidt) Swartz, *Goodyera repens* (L.) R. Br., *Quercus crenata* Lam., *Viscum album* L. ssp. *album*, *Salsola kali* L., *Stellaria palustris* Retz., *Pseudostellaria europaea* Schaeflein, *Cerastium lineare* All., *Cerastium utriense* Barberis, *Sagina nodosa* (L.) Fenzl, *Minuartia viscosa* (Schreber) Sch. et Th., *Minuartia cherlerioides* (Hoppe) Becherer ssp. *rionii* (Gremli) Friedrich, *Telephium imperati* L., *Silene viridiflora* L., *Silene campanula* Pers., *Silene dichotoma* Ehrh., *Saponaria lutea* L., *Paeonia officinalis* L. ssp. *officinalis*, *Helleborus niger* L., *Isopyrum thalictroides* L., *Delphinium fissum* W. et K., *Aconitum anthora* L., *Anemone trifolia* L., *Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb., *Myosurus minimus* L., *Ranunculus thora* L., *Ranunculus lingua* L., *Ranunculus gramineus* L., *Thalictrum alpinum* L., *Papaver rhaeticum* Leresche, *Thlaspi sylvium* Gaudin, *Sisymbrium loeselii* L., *Isatis allionii* P.W. Ball., *Rhynchosinapis richeri* (Vill.) Heyw., *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy, *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy ssp. *cheiranthos*, *Brassica repanda* (Willd.) DC., *Barbarea bracteosa* Guss., *Hutchinsia brevicaulis* Hoppe, *Hymenolobus pauciflorus* (Koch) Sch. et Th., *Draba hoppeana* Rchb., *Draba nemorosa* L., *Arabis soyeri* Reuter et Huet ssp. *subcoriacea* (Gren.) Breistr., *Arabis pedemontana* Boiss., *Ptilotrichum halimifolium* Boiss., *Matthiola valesiaca* Gay, *Drosera rotundifolia* L., *Drosera anglica* Hudson, *Drosera intermedia* Hayne, *Sedum monregalense* Balbis, *Sedum hirsutum* All., *Sedum villosum* L. ssp. *villosum*, *Crassula tillaea* Lester-G., *Saxifraga hirculus* L., *Saxifraga cernua* L., *Saxifraga biflora* All., *Saxifraga diapensioides* Bellardi, *Potentilla fruticosa* L., *Potentilla palustris* (L.) Scop., *Potentilla multifida* L., *Potentilla nivea* L., *Potentilla supina* L., *Potentilla thuringiaca* Bernh., *Potentilla cinerea* Chaix, *Potentilla grammopetala* Moretti, *Aremonia agrimonoides* (L.) DC., *Rosa jundzillii* Besser, *Ononis arvensis* L., *Trifolium hirtum* All., *Trifolium subterraneum* L., *Astragalus hamosus* L., *Astragalus danicus* Retz., *Astragalus frigidus* (L.) A. Gray, *Astragalus depressus* L., *Astragalus austriacus* Jacq., *Geranium sibiricum* L., *Linum narbonense* L., *Polygala exilis* DC., *Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* (Boiss.) Briq., *Euphorbia hyberna* L. ssp. *canuti* var. *gibelliana* (Peola) Fiori, *Euphorbia carniolica* Jacq., *Euphorbia sulcata* De Lens, *Euphorbia barrelieri* Savi, *Euphorbia valliniana* Belli, *Rhamnus alaternus* L., *Malva moschata* L., *Cistus albidus* L., *Viola pyrenaica* Ramond ex DC., *Viola elatior* Fries, *Viola pinnata* L., *Viola valderia* All., *Viola argenteria* Moraldo et Forneris, *Viola bertolonii* Pio emend. Merxm. et Lippert, *Thymelaea dioica* (Gouan) All., *Ammania verticillata* (Ard.) Lam., *Lythrum tribracteatum* Salzm., *Ludwigia palustris* (L.) Elliott, *Trapa natans* L., *Hippuris vulgaris* L., *Hydrocotyle vulgaris* L., *Eryngium spinalba* Vill., *Molopospermum peloponnesiacum* (L.) Koch, *Smyrniium perfoliatum* L., *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm., *Bupleurum gerardi* All. (incl. var. *patens* Rchb.), *Bupleurum tenuissimum* L., *Apium inundatum* (L.) Rchb., *Petroselinum segetum* (L.) Koch, *Silaum silaus* (L.) Sch. et Th., *Peucedanum schottii* Besser, *Erica cinerea* L., *Primula allionii* Loisel, *Primula auricula* L., *Androsace maxima* L., *Androsace septentrionalis* L., *Androsace villosa* L., *Androsace helvetica* (L.) All., *Androsace vandellii* (Turra) Chiov., *Androsace pubescens* DC., *Androsace brigantiaca* Jordan et Fourr., *Cortusa matthioli* L., *Hottonia palustris* L., *Asterolinum linum-stellatum* (L.) Duby, *Anagallis tenella* (L.) L., *Gentiana pneumonanthe* L., *Gentiana orbicularis* Schur, *Gentiana schleicheri* (Vaccari) Kunz, *Swertia perennis* L., *Omphalodes verna* Moench, *Cynoglossum dioscoridis* Vill., *Nonea pulla* (L.) DC., *Onosma fastigiatum* (Br.-Bl.) Lacaita, *Scutellaria minor* Hudson, *Dracocephalum ruyschiana* L., *Galeopsis reuteri* Rchb., *Salvia aethiopsis* L., *Horminum pyrenaicum* L., *Atropa belladonna* L., *Scopolia carniolica* Jacq., *Mandragora officinarum* L., *Linaria genistifolia* (L.) Miller, *Linaria pelisseriana* (L.) Miller, *Chaenorhinum organifolium* (L.) Fourr., *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Desf., *Limosella aquatica* L., *Lindernia procumbens* (Krocker) Philcox, *Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz, *Erinus alpinus* L., *Pedicularis oederi* Vahl, *Utricularia australis* R. Br., *Plantago altissima* L., *Littorella uniflora* (L.) Asch., *Asperula hexaphylla* All., *Galium cinereum* All., *Galium glaucum* L., *Galium pseudohelveticum* Ehrend., *Galium tendae* Rchb., *Valantia hispida* L., *Valeriana tuberosa* L., *Valeriana salianca* All., *Campanula alpestris* All., *Phyteuma cordatum* Balbis, *Phyteuma charmellii* Vill., *Phyteuma humile* Schleicher, *Aster sedifolius* L., *Inula helvetica* F. Weber, *Inula*

ensifolia L., *Anthemis montana* L. ssp. *saxatilis* (DC.) Rouy, *Artemisia atrata* Lam., *Artemisia chamaemelifolia* Vill., *Artemisia petrosa* (Baumg.) Jan ssp. *eriantha* (Ten.) Giac. et Pign., *Artemisia lanata* Willd., *Senecio personii* De Not, *Senecio doria* L., *Saussurea depressa* Gren., *Cirsium tuberosum* (L.) All., *Cirsium canum* (L.) All., *Centaurea alpina* L., *Berardia subacaulis* Vill., *Sonchus palustris* L., *Lactuca tenerrima* Pourret, *Reichardia picroides* (L.) Roth, *Crepis pygmaea* L., *Lepidotis inundata* (L.) Beauv., *Diphysium complanatum* (L.) Rothm., *Diphysium tristachyum* (Pursh) Rothm., *Isoetes lacustris* L., *Isoetes echinospora* Durieu, *Isoetes malinverniana* Cesati et De Not., *Botrychium multifidum* (S.G. Gmelin) Rupr., *Osmunda regalis* L., *Cheilanthes pteridioides* (Reichard) C. Chr., *Anogramma leptophylla* (L.) Link, *Asplenium obovatum* Viv., *Asplenium fissum* Kit., *Woodsia alpina* (Bolton) S.F. Gray, *Polystichum braunii* (Spenner) Fée, *Pilularia globulifera* L., *Salvinia natans* (L.) All.

Elenco 5: Liste rosse I.U.C.N e UE

I.U.C.N.: *Eliomys quercinus*, *Glis glis*, *Chionomys nivalis*, *Ovis orientalis*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Natrix natrix*, *Pyrgus cirsii*, *Maculinea alcon*, *Maculinea reseli*, *Polyommatus galloi*, *Carassius carassius*, *Coregonus lavaretus*.

UE: *Gavia immer*, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps auritus*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps grisegena*, *Branta canadensis*, *Branta leucopsis*, *Tadorna ferruginea*, *Aix galericulata*, *Clangula hyemalis*, *Melanitta fusca*, *Bucephala clangula*, *Mergellus albellus*, *Accipiter brevipes*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Buteo lagopus*, *Aquila clanga*, *Aquila pomarina*, *Aquila rapax*, *Falco tinnunculus*, *Colinus virginianus*, *Cursorius cursor*, *Calidris canutus*, *Lymnocyptes minimum*, *Numenius phaeopus*, *Tringa erythropus*, *Tringa nebularia*, *Tringa ochropus*, *Tringa stagnatilis*, *Phalaropus fulicarius*, *Stercorarius longicaudus*, *Larus argentatus*, *Larus cachinnans*, *Larus canus*, *Larus fuscus*, *Larus minutus*, *Sterna paradisea*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia orientalis*, *Psittacula krameri*, *Cuculus canorus*, *Athene noctua*, *Strix aluco*, *Apus apus*, *Merops apiaster*, *Upupa epops*, *Jynx torquilla*, *Picus viridis*, *Picoides major*, *Picoides medius*, *Picoides minor*, *Galerida cristata*, *Riparia riparia*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Hirundo rustica*, *Delichon urbica*, *Anthus spinoletta*, *Anthus trivialis*, *Motacilla alba alba*, *Motacilla cinerea*, *Motacilla flava cinereocapilla*, *Bombycilla garrulus*, *Troglodytes troglodytes*, *Prunella collaris*, *Prunella modularis*, *Erithacus rubecula*, *Luscinia megarhynchos*, *Phoenicurus ochrurus*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Saxicola rubetra*, *Saxicola Torquata*, *Oenanthe oenanthe*, *Monticola solitarius*, *Turdus torquatus alpestris*, *Turdus viscivorus*, *Cettia cetti*, *Cisticola juncidis*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Hippolais polyglotta*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia cantillans*, *Sylvia communis*, *Sylvia conspicillata*, *Sylvia curruca*, *Sylvia melanocephala*, *Phylloscopus monelli*, *Phylloscopus collybita*, *Phylloscopus sibilatrix*, *Regulus ignicapillus*, *Regulus regulus*, *Muscicapa striata*, *Ficedula hypoleuca*, *Ficedula semitorquata*, *Panurus biarmicus*, *Aegithalos caudatus*, *Parus ater*, *Parus caeruleus*, *Parus cristatus*, *Parus major*, *Parus montanus*, *Parus palustris*, *Sitta europea*, *Certhia brachydactyla*, *Certhia familiaris*, *Remiz pendulinus*, *Oriolus oriolus*, *Garrulus glandarius*, *Pica pica*, *Nucifraga caryocatactes*, *Corvus corone corone*, *Corvus frugilegus*, *Corvus monedula*, *Sturnus roseus*, *Sturnus vulgaris*, *Passer domesticus*, *Passer montanus*, *Passer italiane*, *Petronia petronia*, *Fringilla coelebs*, *Serinus serinus*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis chloris*, *Carduelis flammea*, *Carduelis flavirostris*, *Loxia curvirostra*, *Carpodacus erythrinus*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Emberiza cia*, *Emberiza cirrus*, *Emberiza citrinella*, *Emberiza pusilla*, *Emberiza schoeniclus*, *Miliaria calandra*, *Pyrgus cirsii*, *Thymelicus acteon*, *Parnassius phoebus*, *Euchloe simplonia*, *Colias palano*, *Hamearis lucina*, *Lycaena hippothoe*, *Lycaena virgaureae*, *Scolitantides orion*, *Glaucopteryx alexis*, *Maculinea alcon*, *Maculinea reseli*, *Lycaeides argyrognomon*, *Polyommatus damon*, *Polyommatus eros*, *Boloria thore*, *Boloria titania*, *Melitaea aurelia*, *Melitaea britomartis*, *Euphydryas intermedia*, *Erebia aethiops*, *Erebia medusa*.

Elenco 6: Habitat comunitari e Specie individuate dalle norme comunitarie, presenti in Piemonte

Habitat: 3110 - Acque basse oligotrofiche, 3130 - Vegetazione annuale spondale delle acque ferme, 3160 - Laghi e stagni distrofici, 3230 - Vegetazione riparia a *Myricaria germanica*, 3250 - Fiumi mediterranei con *Glaucium flavum*, 3270 - Fiumi con vegetazione dei banchi fangosi, 4030 - Brughiere di Baragge e Vauda, 4060 - Arbusteti alpini, 4080 - Saliceti alpini d'altitudine, 5110 - Arbusteti pionieri xerofili di *buxus sempervirens*, 5130 - Arbusteti di *Juniperus communis*, 5210 - Arbusteti con *Juniperus arborescenti*, 6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicee, 6170 - Praterie basifile alpine e subalpine, 6430 - Praterie umide di bordo ad alte erbe, 6520 - Praterie montane da fieno, 8110 - Ghiaioni alpini silicei, 8120 - Ghiaioni alpini calcarei e di calcescisti, 8130 - Ghiaioni xerofili calcarei e di calcescisti, 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione rupicola, 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione rupicola, 8230 - Rocce con vegetazione dell'alleanza Sedo-Scleranthion, 8240 - Pavimenti calcarei, 8340 - Ghiacciai, 9110 - Faggete acidofile, 9120 - Faggete acidofile con *Ilex*, 9130 - Faggete eutrofiche, 9210 - Faggete appenniniche con *Taxus* ed *Ilex*, 9260 - Boschi di castagno, 9410 - Boschi di abete rosso, 9420 - Boschi di larice e/o pino cembro, 9430 - Boschi di *Pinus uncinata*, 9540 - Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

Specie: *Anisus vorticulus*, *Sympecma paedisca*, *Saga ped*, *Bolbelasmus unicornis*, *Lucanus cervus*, *Hyles hippophaes*, *Proserpinus proserpinus*, *Euplagia quadripunctaria*, *Papilio alexanor*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Maculinea arion*, *Lasiommata achine*, *Petromyzon marinus*, *Lampetra zanandreae*, *Rutilus rubidio*, *Leuciscus souffia*, *Chondrostoma genei*, *Barbus plebejus*, *Barbus meridionalis*, *Cobitis tenia*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Bufo viridis*, *Hyla arborea intermedia*, *Rana dalmatica*, *Rana lessonae*, *Lacerta agilis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis sicula*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Elaphe longissima*, *Natrix tassellata*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Ursus arctos*, *Felis silvestris*, *Lynx lynx*, *Aquilegia alpina* L., *Gladiolus palustris* Gaudin, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax carbo*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Plegadis falcinellus*, *Platalea leucorodia*, *Anser fabalis*, *Anser albifrons*, *Anser anser*, *Anas Penelope*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Anas querquedula*, *Anas clipeata*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Aythya marila*, *Somateria mollissima*, *Melanitta nigra*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Aquila chrysaetos*, *Hieraaetus pennatus*, *Pandion haliaetus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Alectoris rufa*, *Phasianus colchicus*, *Rallus aquaticus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Porzana pupilla*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Grus grus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Burhinus oedicnemus*, *Glareola praticola*, *Eudromias morinellus*, *Pluvialis apricaria*, *Vanellus vanellus*, *Philomachus pugnax*, *Lymnocyptes minimus*, *Gallinago gallinago*, *Gallinago media*, *Scolopax rusticola*, *Limosa limosa*, *Limosa lapponica*, *Numenius arquata*, *Tringa totanus*, *Tringa glareola*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Chlidonias hybridus*, *Chlidonias niger*, *Columba livia* var. *domestica*, *Columba palumbus*, *Streptopelia turtur*, *Glaucidium passerinum*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Sylvia undata*, *Sylvia nisoria*, *Ficedula albicollis*, *Pyrhcorax pyrrhcorax*.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA TEMPORANEA DELLA GESTIONE DI AREE LIMITATE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA MISURA 323 AZIONE 1 TIPOLOGIA B) DEL PSR 2007-2013

Tra la Regione Piemonte, in persona del Responsabile del Settore pianificazione e gestione aree protette Giovanni Assandri, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

e

l'Ente soggetto gestore dell'area protetta/ la Provincia di, in persona del, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in, Via.....

PREMESSA

Viste le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la l.r. 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

visto l'articolo 41 della richiamata l.r. dove si prevede che la gestione delle aree della Rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, può essere delegata a Enti di gestione di aree protette limitrofe, Comuni, Comunità Montane o Province;

visto l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi e i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi e i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 recante le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05;

visto il PSR 2007-2013 adottato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 48-5643 del 2/4/2007, in cui sono indicati, tra l'altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure e delle azioni prescelte per attuare la strategia di intervento;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. del con la quale si è stabilito:
di approvare il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" tipologia b) secondo le disposizioni contenute nell'Annesso A parte integrante e sostanziale della deliberazione;

di approvare, nelle more del conferimento della delega definitiva per la gestione della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della l.r. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), il ricorso alla "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" al fine di individuare gli Enti incaricati della gestione dei Siti della Rete Natura 2000 limitatamente alle aree interessate dai programmi di intervento da attuarsi ai sensi dell'indicata misura;

che la "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" termina al momento dell'avvenuto completo adempimento degli impegni assunti ai sensi del bando, salve le ipotesi di revoca;

di limitare l'accesso alla "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" agli Enti di gestione delle aree protette individuati ai sensi della l. r. Piemonte n. 19 del 2009, cit., art. 41, c. 2, lett a), limitatamente alle aree di loro competenza, e alle Province territorialmente competenti, limitatamente alle aree non istituite ad area protetta;

di consentire che le Province, qualora non interessate, possano rinunciare alla possibilità di presentare domanda d'intervento in aree di loro competenza in favore d'Enti di gestione d'area protetta.

di approvare lo schema della convenzione per l'affidamento della "Delega temporanea finalizzata alla partecipazione ai benefici previsti dalla misura 323 azione 1 tipologia b)" stipulata ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della l.r. 19/2009 e di cui all'Annesso B (e cioè il presente schema di convenzione per la delega temporanea) parte integrante del provvedimento deliberativo;

di dare mandato al Responsabile del Settore pianificazione e gestione delle aree naturali protette della Direzione Ambiente, alla sottoscrizione delle singole convenzioni in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Entesoggetto gestore dell'area protetta XXX/la Provincia di, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni temporaneamente delegate ai fini della partecipazione e per gli effetti del bando relativo alla misura 323 azione 1 tipologia b) del PSR 2007-2013 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del dalla Regione Piemonte, (di seguito denominata Regione), dalla Regione all'Ente/alla Provincia di..... in qualità di gestore temporaneo delle aree interessate dagli interventi previsti dalla misura 323 di cui lo stesso Ente/Provincia è beneficiario e ubicate nel Sito della Rete Natura 2000, individuato con il codice It.....
2. Oggetto della presente convenzione è un'area di un Sito della Rete Natura 2000, individuata dal "programma di intervento" di cui alla misura 323 azione 1 tipologia b) domanda di aiuto n._____ e delimitata dalla cartografia allegata alla presente e di cui costituisce parte integrante. Il Sito della Rete Natura 2000 è identificato, localizzato e descritto nelle sue componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nell'allegato "Formulario standard Natura 2000", il cui schema è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 97/266/CE del 19/12/96 e trasmesso dalla Regione, compilato nelle sue parti.

3. *Il formulario standard di cui al comma 2 può essere periodicamente aggiornato sulla base di verifiche e studi specifici.*

Art. 2

1. *La delega temporanea ha effetto dall'approvazione della "progettazione definitiva" del programma di intervento (domanda di aiuto) presentata ai sensi della misura 323 azione 1 tipologia b) e ha termine al momento dell'avvenuto completo adempimento degli impegni assunti ai sensi del bando,.*
2. *La delega temporanea finalizzata è revocata con effetto immediato qualora ai sensi dell'articolo 41 della l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 la Regione Piemonte deleghi in via definitiva a un Ente o Provincia la gestione dell'intero Sito della Rete Natura 2000 interessato dall'intervento.*
3. *Nel caso di cui al comma 2 tutti gli impegni assunti dall'Ente o Provincia ai sensi della presente delega temporanea finalizzata sono attribuiti/trasferiti per intero all'Ente delegato in via definitiva alla gestione del Sito Natura 2000, che subentra al primo in tutti i rapporti attivi e passivi connessi, collegati o conseguenti a tali impegni.*

Art.3

1. *Al fine di garantire il persistere della coerenza tra l'implementazione del "Programma di intervento" di cui alla misura 323 azione 1 tipologia b) e la conservazione ed il miglioramento delle specie e degli habitat individuati nel Formulario standard di cui all'articolo 1, l'Ente gestore/la Provincia temporaneamente delegato effettua, anche in collaborazione con l'agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA), i monitoraggi periodici utili a valutare lo stato di conservazione dell'area oggetto di delega e adotta gli interventi ritenuti necessari o le azioni indirette in grado di favorire la buona conservazione dell'area di competenza.*
2. *Il soggetto gestore individuato con la presente delega temporanea finalizzata adegua il suo operare alle misure di conservazione disposte dalla Regione con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009.*
3. *Qualora le aree interessate dalla presente delega temporanea finalizzata siano dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare designate quali Zona Speciale di Conservazione (ZSC), nelle more della definizione di misure di conservazione di cui al comma 2, il soggetto gestore è tenuto all'applicazione delle misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 e s.m. i.*

Art. 4

1. *A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto gestore è da intendersi altresì delegato, sempre esclusivamente per l'area oggetto della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione d'incidenza relative a interventi e progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, comma 14, della l.r. 19/2009;*

2. *Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009.*
3. *Per le istanze di Valutazione di incidenza pervenute all'Amministrazione regionale prima dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e non ancora concluse, e per gli interventi e progetti d'iniziativa dello stesso Ente delegato, il procedimento rimane in capo alla Regione.*

Art. 5

1. *Il Soggetto gestore è tenuto a esercitare le funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.*
2. *La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario in carico alla Regione diverso e ulteriore rispetto al bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" azione 1 "Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale" tipologia b)*

Art. 6

1. *Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.*

Torino,

Per la Regione Piemonte

Per l'Ente/la Provincia di

Il Responsabile del Settore pianificazione e
gestione delle aree naturali protette
Dr. Giovanni Assandri

il